

Bilancio d'esercizio 2020: norme anti Covid - 19, Reddito d'impresa





ANTONIO SANGES
27 MAGGIO 2021



"IL MOMENTO STORICO"

A "rischio chiusura" circa 73 mila aziende

- Nord Italia		35.800
- Centro Italia		17.500
- Sud Italia		19.900

N.B.: Diminuzione del fatturato trimestrale 2021 "meno 30%"

Fonte Studio Suimez Tagliacarne del 15 maggio 2021

Bilancio d'esercizio e Reddito d'impresa

- Ø Bilancio d'esercizio: - art. 2423 – 2423 bis – 2426
- art. 6 D. Lgs. N. 139/2015
- art. 2427 Nota Integrativa "Impatto Covid – 19"
- Art. 2428 Relazione sulla Gestione "Impatto Covid – 19"
- Art. 2425 – ter: Rendiconto Finanziario:

Bilancio d'esercizio e Reddito d'impresa

Ø Reddito d'Impresa: art. 83 del T.U.I.R.

Ø Reddito d'impresa: Principio
Inerenza art. 109 – 5° comma
T.U.I.R.

Nota Integrativa – Relazione gestione – Rendiconto finanziario – Decreto Liquidità

- Ø Erogazione finanziamenti alle imprese con garanzia SACE e/o Stato;
- Ø Dichiarazione sostitutiva atto notorietà che rileva la "continuità aziendale" della società;
- Ø In caso di finanziamento ottenuto con "dichiarazione non veritiera": art. 316 ter c.p. (indebita percezione erogazione ai danni dello stato; art. 640 – bis c.p. (truffa aggravata)
- Ø In caso " di fallimento" della società richiedente si rileva la ipotesi di bancarotta art. 216 comma 3
- Ø In caso di pagamenti non effettuati per finalità aziendali" e/o pagamenti non effettuati per finalità aziendali" e/o pagamenti societari ante Covid – 19 art. 316 ter – 640 – bis.

Nota Integrativa – Relazione gestione – Rendiconto finanziario – Decreto Liquidità

- Ø Illustrare e dettagliare nei documenti sociali di cui sopra;
- Ø La continuità aziendale;
- Ø La fattibilità della richiesta di finanziamento;
- Ø Dimostrare che il finanziamento ottenuto è stato finalizzato nell'esclusivo intento di salvaguardare l'azienda mantenendo inalterati quelli occupazionali e determinare la sostenibilità della stessa.

Bilancio d'esercizio: Disposizioni civilistiche art. 2423 – bis

- ∅ La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- ∅ Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- ∅ La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto;

Bilancio d'esercizio: Disposizioni civilistiche art. 2423 – bis

- ∅ Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- ∅ Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo chiusura di questo;
- ∅ Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

Bilancio d'esercizio: Determinazione base imponibile

- Ø L'art. 83 del T.U.I.R., al comma 1, dispone che "*il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante del conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni...*";
 - Ø Tale principio è definito come principio di derivazione semplice il quale in contrapposizione al principio di derivazione rafforzata, previsto dal medesimo art. 83, comma 1, ultimo periodo, stabilisce il presupposto per la determinazione della base imponibile nell'ambito del reddito d'impresa.
- N.B.: in generale, dunque, il documento fondamentale su cui poggia la costruzione del reddito tassabile è il conto economico

Concetto di Inerenza art. 109 – comma 5 DPR 917/86 – art. 2423 C.C.

Nella accezione più ampia del "concetto di inerenza" l'onere di provare e documentare non solo l'imponibile maturato, e dunque l'esistenza e natura del costo, nonché i relativi fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, "grava sul contribuente".

- Corte di Cassazione Ordinanza N. 12380 – 11/05/2021
- Corte di Cassazione sentenza N. 30366/2019

Concetto di Inerenza art. 109 – comma 5 DPR 917/86 – art. 2423 C.C.

In tema di imposte sui redditi, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si rileva dalla "nozione di reddito d'impresa" ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico all'impresa, in quanto il giudizio di inerenza è "carattere qualitativo e non quantitativo".

N.B.: Se l'AdE disconosce inerenza di un costo ha l'obbligo di motivare la indeducibilità

- Corte di Cassazione sent. N. 13882 del 31 maggio 2018
- Corte di Cassazione sent. N. 450 dell'11 gennaio 2018

Concetto di Inerenza art. 109 – comma 5 DPR 917/86 – art. 2423 C.C.

- Spunti di riflessione:
- I "costi sostenuti" dall'impresa, per essere deducibili devono possedere i requisiti legati al rispetto dei principi di competenza, certezza, determinabilità inerenza e contabilizzazione, con relativa "correlazione" ai ricavi a cui si riferiscono;
- I "costi concettualmente deducibili", ai fini della determinazione del reddito d'impresa devono essere "esclusivamente attinenti" all'attività di cui il reddito stesso deriva.

Concetto di Inerenza art. 109 – comma 5 DPR 917/86 – art. 2423 C.C.

- Spunti di riflessione:
- Il "Principio di inerenza" deve essere valutato in modo estensivo, ovvero non solo ai ricavi aziendali, ma all'intera attività svolta ed alla struttura organizzativa assunta dall'impresa valutando tutti gli elementi che possono essere utili.
- **Risoluzione AdE n. 158/E 28 ottobre 1998**
- **Corte di Cassazione sent. N. 6502 del 19 maggio 2020**
- **Corte di Cassazione sent. N. 10062 del 01 agosto 2000**
- **Corte di Cassazione sent. N. 27095 del 27 novembre 2006**

NOTA INTEGRATIVA

- » Impatto Covid – 19" – art. 2427 c.c.

NOTA INTEGRATIVA "Informativa supplementare" emergenza Covid – 19

"Spunti per amministratori e sindaci":

- Sospensione ammortamenti – D. Legge 104/2020 – Legge N. 126/2020
- Deroga continuità aziendale – D. Legge 34/2020 – Legge 77/2020
- Sospensione effetti perdite d'esercizio – D. Legge 183/2020 – Legge 21/2021
- Deroga titoli iscritti Attivo Circolante Legge 136/2018
- Rivalutazione beni impresa D. Legge 104/2020 – Legge 126/2020
- Modifiche Informativa Principio OIC

NOTA INTEGRATIVA "Informativa supplementare" emergenza Covid - 19 - Sospensione ammortamenti

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI (DECRETO AGOSTO)

- Ø È necessaria la specifica indicazione delle ragioni e del funzionamento della sospensione in deroga, anche con riferimento all'accantonamento a riserva delle somme relative alla costituzione della riserva indisponibile.
- Ø L'obbligo di informativa investe anche gli esercizi successivi."

NOTA INTEGRATIVA "Informativa supplementare" emergenza Covid - 19 - Deroga continuità aziendale

DEROGA CONTINUITÀ AZIENDALE (DECRETO RILANCIO)

- ∅ La Nota Integrativa deve evidenziare il criterio di valutazione adottato, anche con specifico richiamo alle risultanze ed alle valutazioni dell'esercizio precedente.
- ∅ L'informativa investe anche le politiche contabili adottate, in base a quanto previsto dall'art. 2427 punto1) C.C.

NOTA INTEGRATIVA "Informativa supplementare" emergenza Covid - 19 - Sospensione effetti perdite

SOSPENSIONE EFFETTI PERDITE (DECRETO LIQUIDITA')

- ∅ La Nota Integrativa deve dare evidenza degli effetti e delle motivazioni che determinano la sospensione delle perdite relative all'esercizio 2020 per deroga di legge.
- ∅ Le perdite in particolare devono essere indicate distintamente con specifica, mediante appositi prospetti, dell'origine e delle movimentazioni intervenute.

NOTA INTEGRATIVA "Informativa supplementare" emergenza Covid - 19 - Deroga valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

DEROGA VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Art. 20-quater
L. 136/2018

- ∅ La deroga consente, ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di poter mantenere per titoli iscritti nell'attivo circolante, i valori risultanti dal precedente bilancio, in modo da evitare l'eventuale svalutazione derivante dal valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
- ∅ L'informativa deve motivare le ragioni per cui la perdita è stata ritenuta di carattere temporaneo anziché di carattere durevole (e quindi non derogabile).

NOTA INTEGRATIVA "Informativa supplementare" emergenza Covid - 19 - Rivalutazione dei beni d'impresa

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (DECRETO AGOSTO)

- ∅ La rivalutazione effettuata, inerente i beni ammortizzabili risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 ed ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020, deve essere menzionata, unitamente alle modalità adottate per rivalutare tali i beni.
- ∅ Gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore massimo.

N.B.: Rivalutazione da effettuarsi nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e 31/12/2021 – Decreto sostegni Legge n. 69/2021)

NOTA INTEGRATIVA "Informativa supplementare" emergenza Covid - 19 - Modifiche informativa

MODIFICHE INFORMATIVA

Principi OIC post 2016

Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni specifiche relative agli esercizi 2019 e 2020, l'informativa in Nota Integrativa deve riguardare altri aspetti specifici.

L'informazione deve rispecchiare l'assetto contabile del Bilancio, intervenendo in relazione all'applicazione della versione riformata dei principi OIC.

RELAZIONE SULLA GESTIONE "IL GIUDIZIO DI COERENZA": Il Revisore dovrà esprimere i seguenti giudizi

- Ø Giudizio con modifiche
- Ø Giudizio sulla coerenza con rilievi
- Ø Giudizio sulla coerenza negativo
- Ø Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

N.B.: In vigore relazione bilanci anno 2017

Sindaci "responsabili" per le imposte non pagate dalla società

I componenti del Collegio Sindacale possono essere sottoposti ad azioni "mala gestio", nel caso in cui gli stessi restano inermi dinanzi alle omissioni fiscali attivate dagli amministratori.

N.B.: art. 2392 – 2746 – comma 1 c.c.
Tribunale imprese di Milano del 08 ottobre 2020

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

- Individuazione indicatori finanziari;
- Performance finanziaria;
- Performance patrimoniale;
- Performance economica;
- Approvazione bilancio entro 180 giorni

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

- L'illustrazione dell'andamento della gestione nei vari settori della società consiste nella suddivisione del volume d'affari e del risultato d'esercizio fra le *divisioni produttive* della società medesima per consentire al lettore del bilancio di individuare i settori che hanno originato risultati positivi e quelli, invece, che hanno originato risultati negativi nel corso dell'esercizio.
- L'analisi sopra citata deve essere, inoltre, coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
-

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

- Pertanto, nella redazione della relazione sulla gestione occorre considerare quali siano gli indicatori *finanziari* più rilevanti da indicare.
- Il riferimento del legislatore ad "indicatori finanziari" ("*financial ratios*") deve essere inteso in senso ampio, così da comprendere tutti quegli indicatori, non solo di natura strettamente finanziaria ma anche patrimoniale ed economica, necessari a rappresentare fedelmente ed in maniera equilibrata ed esauriente lo stato di salute della gestione dell'impresa nei diversi e complementari aspetti che la caratterizzano (performance finanziaria, patrimoniale ed economica).

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

PERFORMANCE FINANZIARIA

- La "*performance* finanziaria" riguarda l'analisi delle relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie.

Lo studio dell'aspetto finanziario è finalizzato a valutare la caratteristica attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo economico e tempestivo, ovvero senza ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti straordinarie di finanziamento (caratteristica della *liquidità*).

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

PERFORMANCE FINANZIARIA

- Da questo punto di vista indicatori molto significativi sono "*cash flow* inteso come sommatoria tra l'utile e i costi non monetari (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) al netto dei ricavi non monetari (utili e perdite su cambi da valutazione) ed indici di situazione finanziaria quali il capitale circolante netto (attivo circolante al netto delle passività a breve termine).
- Nell'ambito dell'aspetto finanziario un indicatore molto utilizzato anche per la valutazione del merito creditizio delle imprese è il rapporto tra i debiti finanziari ed il margine operativo lordo che illustra il tempo medio di rientro dei definiti finanziari.

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

PERFORMANCE PATRIMONIALE

- La "*performance patrimoniale*" concerne l'esame della relazione che intercorre tra il patrimonio netto (o capitale proprio) e i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi). L'analisi patrimoniale è volta a verificare l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti di finanziamento, tra il capitale proprio ed il capitale di terzi (caratteristica della *solidità*).
- L'indicatore insostituibile della performance patrimoniale è l'indipendenza finanziaria determinata dal rapporto del patrimonio netto sul totale passivo.

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

PERFORMANCE ECONOMICA

- La "*performance economica*" consiste nell'osservazione della relazione tra il flusso dei costi ed il flusso dei ricavi, al fine di verificare la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi) necessaria per operare durevolmente.
 - La capacità di conseguire tale equilibrio deve essere stabile (cioè presente sul lungo periodo) anche se non necessariamente costante (caratteristica dell'«economicità/redditività»).
- In tale *performance* si possono utilizzare diversi *ratio*, ma quello certamente più diffuso è la redditività operativa espressa dal *Return on Investment*.

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO 180 GIORNI

- In sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società richiesta dall'art. 2364 C.C. per le Spa e dall'art. 2478-bis C.C. per le Srl o alle diverse previsioni statutarie, le società possono fruire del **maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.
- Si ritiene opportuno che la sussistenza di tale circostanza **sia menzionata nella relazione sulla gestione** o nella nota integrativa (bilancio abbreviato).

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

Conto Economico Riclassificato

Ricavi delle vendite

Produzione interna

Valore della produzione operativa

Costi esterni operativi

Valore aggiunto

Costi del personale

Margine Operativo Lordo

Ammortamenti e accantonamenti

Risultato Operativo

Risultato dell'area accessoria

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)

Ebit normalizzato

Risultato dell'area straordinaria

Ebit integrale

Oneri finanziari

Risultato lordo

Imposte sul reddito

Risultato netto

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

∅ **Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni**

Margine primario di struttura

Quoziente primario di struttura

Margine secondario di struttura

Quoziente secondario di struttura

∅ **Indici sulla struttura dei finanziamenti**

Quoziente di indebitamento complessivo

Quoziente di indebitamento finanziario

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

Stato Patrimoniale per aree funzionali

Impieghi

Capitale Investito Operativo

- Passività Operative

Capitale Investito Operativo netto

Impieghi extra operativi

Capitale Investito Netto

Fonti

Mezzi propri

Debiti finanziari

Capitale di Finanziamento

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

Indici di redditività

ROE netto

ROE lordo

ROI

ROS

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

Stato Patrimoniale finanziario

Attivo fisso

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Attivo circolante

Magazzino

Liquidità differite

Liquidità immediate

Capitale investito

Mezzi propri

Capitale Sociale

Riserve

Passività consolidate

Passività correnti

Capitale di finanziamento

Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

Indicatori di solvibilità

Margine di disponibilità (CCN)

Quoziente di disponibilità

Margine di tesoreria

Quoziente di tesoreria

Rendiconto finanziario – Principio N. 10
– D. Lgs. N. 139/2015 – art. 2425 – ter
C.C.

Informa i soci:

- ∅ Mezzi finanziari autofinanziamento e finanziamenti esterni;
- ∅ Attività d'investimento;
- ∅ Correlazione Fonti di Finanziamento ed Investimento;
- ∅ Cambiamenti intervenuti nel corso esercizio sulla situazione finanziaria.

N.B.: obbligo solo per società che redigono il Bilancio ordinario

Rendiconto finanziario – Principio N. 10 – D. Lgs. N. 139/2015

RISORSA FINANZIARIA

Flussi finanziari

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.

Disponibilità liquide

- Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.
- Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

Rendiconto finanziario – Principio N. 10 – D. Lgs. N. 139/2015

Situazione finanziaria

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Disponibilità liquide

- Il rendiconto, inoltre, fornisce informazioni su:
 - le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
 - la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
 - la capacità della società di autofinanziarsi.

Rendiconto finanziario – Principio N. 10 – D. Lgs. N. 139/2015 – art. 2425 – ter

FLUSSI

Gestioni

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Interessi e dividendi

- Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
- I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.

Rendiconto finanziario – Principio N. 10 – D. Lgs. N. 139/2015 – art. 2425 – ter

FLUSSI

Imposte sul reddito

I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa.

Flussi finanziari in valuta estera

- I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera **al momento in cui avviene il flusso finanziario**.
- Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera **non realizzati** non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tenere conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

Rendiconto finanziario – Principio N. 10 – D. Lgs. N. 139/2015 – art. 2425 – ter

FLUSSI

Strumenti finanziari derivati

- I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (Oic 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
- Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto.
- I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

STRUTTURA

- Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie (presentate nella sequenza indicata):
 - attività **operativa**;
 - attività di **investimento**;
 - attività di **finanziamento**.

Attività operativa

Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato con il **metodo indiretto** (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il **metodo diretto** (evidenziando i flussi finanziari).

- La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

STRUTTURA

Forma di presentazione

- La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo **scalare**.
- Le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati.

Modifiche

- Aggiunta di ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento.
- Ulteriori suddivisioni dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società.
- Raggruppamento dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole quando è irrilevante.

N.B.: Qualora ciò sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

FLUSSI FINANZIARI

Confronto

- Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'**esercizio precedente**.
- Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, devono essere segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

Senza compensazioni

I flussi finanziari sono presentati **al lordo del loro ammontare**, ossia **senza compensazioni**, salvo ove diversamente indicato: tale principio vale sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Nel rendiconto finanziario sono indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

DETERMINAZIONE CON IL "METODO INDIRETTO"

- L'utile (o la perdita) dell'esercizio, oppure l'utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di:
 - elementi di **natura non monetaria**, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell'esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto;
Esempi: **ammortamenti** di immobilizzazioni, **accantonamenti** ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per Tfr, svalutazioni per perdite durevoli di valore; utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto.
 - **variazioni del capitale circolante netto** connesse ai costi o ricavi dell'attività operativa; (Rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.)
Esempi: **variazioni di rimanenze**, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

DETERMINAZIONE CON IL "METODO INDIRETTO"

- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'**attività di investimento e finanziamento**.

Esempi: plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività.

N.B.: Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

DETERMINAZIONE CON IL "METODO DIRETTO"

Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa, in base agli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

ATTIVITA' OPERATIVA - OGGETTO

I flussi finanziari all'attività operativa comprendono, generalmente, i flussi che derivano dalla **acquisizione, produzione e distribuzione** di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.

Esempi

- Incassi dalla **vendita di prodotti** e dalla **prestazione di servizi**.
- Incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi.
- Pagamenti per l'acquisto di **materie prime**, semilavorati, **merci** e altri fattori produttivi.
- Pagamenti per l'acquisizione di **servizi**.
- Pagamenti a e per conto di **dipendenti**.
- Pagamenti e rimborsi di **imposte**.
- Incassi per **proventi finanziari**.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

ATTIVITA' OPERATIVA - OPERAZIONI

- ∅ L'attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi.
 - ∅ Le operazioni dell'attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le **fonti di finanziamento** dell'impresa, in particolare quelle dell'**autofinanziamento**.
- Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

ATTIVITA' INVESTIMENTO

Oggetto

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla **vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie** e delle attività finanziarie non immobilizzate.

Classificazione

La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie non immobilizzate.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

ATTIVITA' INVESTIMENTO

Flussi finanziari

I flussi finanziari derivanti dall'**acquisto** (vendita) di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'**uscita** (entrata) effettivamente sostenuta (incassata) nell'esercizio, **pari al complessivo prezzo di acquisto** (prezzo di realizzo) **rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori** (crediti verso clienti) di immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite (generata) dall'operazione di acquisto (vendita).

Plusvalenza o minusvalenza

Considerato che nel **conto economico** è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società rettifica l'utile/perdita dell'esercizio nella gestione operativa per il valore della plus/minusvalenza.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

ATTIVITA' INVESTIMENTO

Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività

- Acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna).
- Acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali quali, ad esempio, i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati.
- Acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate.
- Acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni.
- Acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni.
- Erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

ATTIVITA' FINANZIAMENTO

Oggetto

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'**ottenimento** o dalla **restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito**.

Classificazione

La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

ATTIVITA' FINANZIAMENTO

Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività

- Incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio.
- Pagamento dei dividendi.
- Pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie.
- Incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, cambiali, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine.
- Incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

OPERAZIONI NON MONETARIE

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario.

Esempi

- Scambio di partecipazioni.
- Conversione di debiti in capitale.
- Permuta di attività.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO (Se rilevanti)

Ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiegazione delle circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili.

- Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da:
 - restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili;
 - un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO (Se rilevanti)

Schemi di riferimento

- Il rendiconto è, di norma, presentato in forma scalare e gli schemi di riferimento sono esposti nell'Appendice A dell'Oic 10.
- Tuttavia, la società può incrementare il livello di dettaglio ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.
- Il revisore deve verificare il riporto dei dati dell'esercizio precedente ai fini della comparabilità. Qualora i flussi non siano comparabili con quelli dell'esercizio precedente, questi ultimi devono essere adattati e la non comparabilità deve essere commentata in calce al rendiconto finanziario.

Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

- Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto;
- Variazioni del capitale circolante netto
- Altre rettifiche

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Incremento delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)

Disponibilità liquide al 1.01 anno "x+1"

di cui depositi bancari:

Disponibilità liquide al 31.12 anno "x+1"

di cui depositi bancari:

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

D.LGS. 139/2015

- ➔ Art. 2423 – 2423 – bis e 2426 cc;
- ➔ Art. 6 D. Lgs. 139/2015;

I nuovi principi di redazione e criteri di valutazione del bilancio

BILANCIO E PRINCIPI DI REDAZIONE



CLAUSOLA GENERALE – Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.)



> PRINCIPIO DI RILEVANZA

> PRINCIPIO DI PREVALENZA

IL D.LGS. 139/2015 è intervenuto

- Art. 2423 comma 4 => Redazione bilancio

=> Introducendo il "principio di rilevanza", in virtu' del quale *"non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.*

N.B.!!=> Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

IL D.LGS. 139/2015 è intervenuto

- Art. 2423 - bis = Principio redazione bilancio

⇒ Intervenendo sul "principio di prevalenza" della sostanza sulla forma sancendo espressamente che, "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

N.B.!!=>

Viene così abbandonato ogni riferimento alla funzione economica delle attività e passività.


I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA
CONTINUITA'
DELLA GESTIONE



La rivalutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

PRINCIPIO DELLA
PRUDENZA



Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA
**COMPETENZA
ECONOMICA**



Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso del pagamento

PRINCIPIO DELLA
**VALUTAZIONE
SEPARATA DEGLI
ELEMENTI ETEROGENEI**



Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE




I criteri di valutazione **non possono essere modificati** da un esercizio all'altro.

Deroghe a questo principio sono consentite in casi eccezionali.

La nota integrativa **deve motivare**, la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.

Il Principio di continuità aziendale art. 2086 - 2423 - bis c.c.

- Presupposto fondamentale
- Valutazione Voci di bilancio
- Segnalazioni Nota Integrativa
- Monitoraggio Continuità aziendale



Il Principio di continuità aziendale

art. 2086 - 2423 - bis c.c.

PRESUPPOSTO FONDAMENTALE

Con l'entrata in vigore, nel marzo 2018, del principio OIC 11, è definito il concetto di continuità aziendale, come “la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio”.

Il principio della continuità aziendale, come ricorda l'art. 2423-bis, c. 1, n. 1, C. C., è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi **nella redazione del bilancio d'esercizio.**

Il Principio di continuità aziendale

art. 2086 - 2423 - bis c.c.

VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa sia in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività.

Il Principio di continuità aziendale

art. 2086 - 2423 - bis c.c.

SEGNALAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA

- Nel caso in cui si dovessero riscontrare incertezze nella valutazione prospettica della continuità aziendale sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa **le informazioni relative ai “fattori di rischio”**, alle **“assunzioni effettuate”** e alle **“incertezze identificate”**, nonché ai **“piani aziendali futuri”** predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze e le, conseguenti, ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.
- Un tipico esempio in cui si riscontrano incertezza nella valutazione della continuità aziendale è rappresentato dalle situazioni di crisi aziendale.

Il Principio di continuità aziendale art. 2086 - 2423 - bis c.c.

SEGNALAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA

In queste situazioni l'OIC 11 prevede che la direzione aziendale, una volta ravvisata l'insussistenza della continuità aziendale (sia nel caso in cui si sia manifestata o non si sia ancora manifestata una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del C.C.) e ritenuto che non ci sia alternativa alla cessazione dell'attività, debba procedere alla valutazione del bilancio attenendosi ai criteri di funzionamento (quindi mantenendo i criteri di valutazione della continuità aziendale), senza però tralasciare di considerare l'impatto derivante dal limitato orizzonte temporale residuo (ad esempio, la valutazione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, terrà conto della limitata prospettiva del loro impiego).

Il Principio di continuità aziendale art. 2086 - 2423 - bis c.c.

MONITORAGGIO CONTINUITA' AZIENDALE

Nella riforma della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che quindi deve essere maggiormente monitorato al fine di **evidenziare sul nascere lo stato di crisi** e definire così le **opportune contromisure**.


Il monitoraggio della continuità aziendale, integrato dall'esame degli indicatori della crisi, deve stabilmente entrare nelle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali e dai revisori delle imprese, al fine di far emergere in tempi utili i segnali della crisi.

Il Principio di continuità aziendale art. 2086 - 2423 - bis c.c.

MONITORAGGIO CONTINUITA' AZIENDALE

Lo stato di crisi è definito come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per l'impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Indicatori di crisi sono quegli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per **l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi** (arco temporale di monitoraggio più breve).



Il Principio di continuità aziendale

art. 2086 - 2423 - bis c.c.

MONITORAGGIO CONTINUITA' AZIENDALE


- Inoltre, ai sensi dell'art. 2086 C.C. l'imprenditore che opera in forma collettiva o societaria deve:
 - istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato;
 - assicurarsi che tale assetto sia in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale;
 - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



Bilancio d'esercizio
Microimprese art. 2435 - ter c.c.

Bilancio d'esercizio in forma
abbreviata art. 2435-bis

Bilancio ordinario art. 2423 -
2424 - 2425 - 2425 - ter



BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE ART. 2435 – TER C.C.

PARAMETRI QUANTITATIVI

Ø Attivo Stato Patrimoniale	€ 175.000,00
Ø Ricavi vendite	€ 350.000,00
Ø Dipendenti occupati	5 Unità

N.B.!! => Composizione bilancio con Stato Patrimoniale e Conto Economico

N.B.!! => La Nota Integrativa non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti, siano fornite in calce allo Stato Patrimoniale.

N.B.!! => la Relazione sulla gestione non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni siano fornite in calce allo Stato Patrimoniale.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA ART. 2435 – BIS E ART. 2427 C.C.

PARAMETRI QUANTITATIVI

Ø Attivo Stato Patrimoniale	€ 4.400.000,00
Ø Ricavi vendite	€ 8.800.000,00
Ø Dipendenti occupati	50 Unità

N.B!! => Stato Patrimoniale Abbreviato e Conto Economico Abbreviato Nota Integrativa Abbreviata rispetto alle società obbligate alla redazione del Bilancio in forma ordinaria.

N.B!! => La Relazione sulla Gestione non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite nella Nota Integrativa.

BILANCIO ORDINARIO ART. 2423 – 2424 – 2425 – 2425 TER E 2427 C.C.

Le società che superano i limiti di redazione del Bilancio Abbreviato devono redigere il Bilancio Ordinario:

- . Stato Patrimoniale
- . Conto Economico
- . Rendiconto Finanziario
- . Nota Integrativa

LO STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>PASSIVO</u>
A) Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti	A) Patrimonio Netto
B) Immobilizzazioni	B) Fondo rischi e oneri
C) Attivo circolante	C) TFR
D) Ratei e risconti	D) Debiti
	E) Ratei e risconti

- Capitale
- Riserve
- Utili/perdite nuovo a
- Utile/perdite d'esercizio

IL CONTO ECONOMICO

IL CONTO ECONOMICO

si articola in:

A) Valore della produzione

B) Costo della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valori di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato della gestione ordinaria

Risultato della gestione finanziaria

Risultato della gestione straordinaria

(+/- dette voci) → Risultato "prima delle imposte"
→ Imposte sul reddito
→ Utile o perdita d'esercizio

Rapporto tra Bilancio d'esercizio e Reddito d'impresa



RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

- ∅ Il legislatore fiscale assume come punto di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale => **il Bilancio d'esercizio**;
- ∅ In tal modo si genera un "**rapporto di dipendenza**" del reddito d'impresa dal risultato del Conto economico;
- ∅ Si tratta di una **dipendenza "parziale"** in quanto i risultati del Conto economico vengono "**variati**" in nome di esigenze proprie della normativa fiscale

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

In altri termini:

- ∅ Si prende a riferimento il conto economico in quanto **il risultato d'esercizio è, comunque, il "migliore" indicatore** di reddito espresso da una data attività d'impresa;
- ∅ (secondo l'art. 2217, comma 2, del codice civile, **il conto economico deve dimostrare con "evidenza e verità"** gli utili conseguiti e le perdite subite;
- ∅ l'art. 2423, comma 2, **il bilancio deve rappresentare "in modo veritiero e corretto" il risultato economico dell'esercizio;**
- ∅ Vi è d'altra parte interessante da parte dell'Erario alla **certezza del rapporto tributario;**
- ∅ Vi è pure **l'interesse a contrastare manovre elusive ed evasive;**

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

La legge tributaria impone quelle "variazioni" ritenute necessarie all'attività di accertamento e di riscossione, semplificando o predeterminando i criteri per quantificare i componenti positivi o negativi di reddito.

Cosicché, con le variazioni in aumento o in diminuzione, si passa:

- ∅ Dal concetto di "costi e ricavi" (*nozione economica*) al concetto di "ricavi tassabili" e di "costi deducibili" (*nozione fiscale*);
- ∅ Dal concetto di "utile d'esercizio" al concetto di "reddito d'impresa".

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

I principi guida che il legislatore fiscale persegue nel "tradurre" i risultati del conto economico in termini di "reddito d'impresa" sono i seguenti:

- ∅ Il principio di competenza;
- ∅ Il principio di corretta valutazione (si tratta cioè di tutte quelle norme finalizzate a determinare i criteri con i quali si valorizzano i componenti negativi e positivi di reddito);
- ∅ Il principio di certezza e determinabilità, in base al quale, al fine dell'applicazione del principio di competenza, e quindi al fine di realizzare una corretta correlazione tra costi e ricavi, occorre che i componenti di reddito siano certi nella loro esistenza e determinati nel loro ammontare (e quindi pure che siano documentati: cd. Principi di documentazione);


RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

∅ Il principio di continuità, in base al quale le valutazioni di bilancio si operano considerando la continuità della vita aziendale;

Secondo questo principio, pertanto, i beni dell'impresa in tanto hanno un valore in quanto suscettibili di produrre un reddito nel futuro;

Inoltre, per realizzare la correlazione tra costi e ricavi, le rimanenze si iscrivono nelle componenti positive a fine esercizio e nelle componenti positive all'inizio dell'esercizio successivo.

Il Principio di Inerenza
dei costi aziendali
art. 109 – comma 5 DPR 917/86



PRINCIPIO DI INERENZA

∅ Il principio di inerenza => determinazione reddito d'impresa.

Art. 109 – comma 5 TUIR:

∅ I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e/o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza;

∅ I ricavi le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e/o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni di cui ai principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità.

N.B.!! => il "concetto di inerenza" discende dal principio di capacità contributiva Art. 53 della Costituzione

PRINCIPIO DI INERENZA

Inerenza dei costi =>

Onere della prova

- ∅ La prova dell'inerenza dei costi ricade sul contribuente.
- ∅ Corte di Cassazione Sent. N° 1709/2007, N° 10257/2008; N° 4554/2010; N° 5374/2012;

PRINCIPIO DI INERENZA

- ∅ Inerenza cd. *Intrinseca*, che riguarda quelle spese "strettamente necessarie o comunque fisiologicamente riconducibili" alla sfera imprenditoriale (costi per l'acquisto di materie prime, di macchinari o strumenti indispensabili per la produzione, ecc), per le quali grava sul fisco, che intende disconoscerle, fornire la prova della non inerenza;
- ∅ Inerenza cd. *Estrinseca*, relativa a quelle spese non immediatamente decifrabili o di dubbio collegamento con l'attività dell'impresa (spese straordinarie, eccessive, apparentemente inutili o non necessarie), la cui prova grava sul contribuente. (cfr. Cass. N. 6548, 27.04.2012)

PRINCIPIO DI INERENZA

La valenza "qualitativa dell'inerenza" (Antieconomicità)

Il **principio dell'inerenza** deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo scevro da riferimenti di utilità e/o di vantaggio afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinto dalla nozione di congruità del costo.

(cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 450/2018
- 3170/2018)

PRINCIPIO DI INERENZA

Inerenza "quantitativa" e congruità dei costi

- ∅ Inerenza quantitativa in relazione a costi tipologicamente connessi con attività imprenditoriale generatrice di reddito ma d'identità sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali e relative esigenze;
- ∅ Congruità del costo con valutazione dello stesso anche se eccessivo ma sostenuto per soddisfare interessi estranei all'impresa;

N.B.!! => **Deducibilità dei costi con inerenza quantitativa e congruità deve essere provata dal contribuente . (cfr. Corte di Cassazione: Sent. N° 21184/2014, 4570/2001, 6656/2016)**

PRINCIPIO DI INERENZA

Inerenza dei costi ed Iva

Si consente al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre la qualità dell'imprenditore acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, e inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza a strumentalità a carico dell'interessato. (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 16697/2013, N° 6548/2012, 2599/2014)

PRINCIPIO DI INERENZA

Componenti negativi del reddito

Ø Affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. (cfr. Corte di Cassazione N° 6650/2006)

PRINCIPIO DI INERENZA

Deduzione dei costi che si intendono dedurre dai ricavi

∅ La norma formula il cosiddetto "*principio di inerenza*" e cioè il principio della riferibilità dei costi che si intendono dedurre ai ricavi: siffatta riferibilità, per, non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica (cioè, la cosiddetta latenza probabile degli stessi), avuto riguardo alla tipologia organizzativa del soggetto, che genera quindi partite passive deducibili se i costi riguardano l'area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito imponibile". (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 21184/2014)

PRINCIPIO DI INERENZA


Costo documentazione di supporto

Ø Per provare il requisito dell'inerenza "non è sufficiente che la spesa sia stata dell'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa". (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 45070/2001)

PRINCIPIO INDEROGABILE DI COMPETENZA ART. 109 DPR 917/86

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sulle imputazioni temporali dei componenti di reddito positivo e/o negativo di cui all'art. 109 DPR 917/86 sono tassative ed inderogabili non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente del reddito diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. (cfr. Corte di Cassazione sent. 13 maggio 2019 N. 7121 – Corte di Cassazione sent. 30 luglio 2018 N. 20095)

Il Reddito d'impresa art. 83 DPR 917/86



Schema determinazione Reddito d'impresa "Dal risultato di bilancio al reddito d'impresa"

Risultato netto di bilancio (utile o perdita) (se las: +/- componenti non transitati da Ce e imputati direttamente a patrimonio netto)

A) Variazioni in aumento:

- > Maggiori proventi tassabili
- > minori oneri deducibili

B) Variazioni in diminuzione:

- Ø Maggiori proventi tassabili
- Ø Minori oneri deducibili

REDDITO D'IMPRESA

Schema determinazione Reddito d'impresa "Dal risultato di bilancio al reddito d'impresa"

Le variazioni in aumento e/o diminuzione da apportare al risultato civilistico vengono suddivise:

Ø Variazioni fiscali per "differenze temporanee";

Ø Variazioni fiscali per "differenze permanenti";

N.B.!! le variazioni "differenze temporanee" determinano lo stanziamento di imposte differite e/o anticipate

Le "differenze temporanee":

A) Imposte differite: *si tratta di imposte che saranno pagate in futuro e sono generate da "differenze temporanee" che rinviano la tassazione:*

∅ *sono imposte civilisticamente di competenze dell'esercizio. In pratica sono imputati all'esercizio costi fiscali maggiori di quelli civilistici, riducendo la tassazione;*

∅ **N.B.!!** => *le imposte risparmiate, saranno pagate in futuro.*

Le "differenze temporanee":

B) Imposte anticipate (o prepagate): si tratta di imposte pagate nell'esercizio generate da differenze temporanee che anticipano la tassazione:

- ∅ Sono imposte civilisticamente di competenza di futuri esercizi;
- ∅ Derivano da costi civilisticamente di competenza ma fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, in successivi esercizi;
- ∅ Le imposte pagate in più nell'esercizio saranno recuperate in futuri esercizi;

Le "differenze temporanee":

Ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il "reddito fiscale" in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Le differenze temporanee tassabili:

Generano passività per imposte differite in quanto si tradurranno, negli esercizi successivi, in un aumento del reddito fiscale rispetto al risultato civilistico.

A) Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico.

- › plusvalenze a tassazione differita ai sensi dell'art. 86, comma 4, Tuir;
- › adeguamenti di valore di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- › dividendi rilevati per competenza in mancanza dell'incasso;
- › utili su cambi non realizzati derivanti dall'adeguamento di fine esercizio.

B) Componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati al conto economico.

Le differenze temporanee deducibili:

Generano attività per imposte anticipate in quanto si tradurranno, negli esercizi successivi, in una diminuzione del reddito fiscale rispetto al risultato civilistico.

- A) Componenti negativi** di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico.
- › **ammortamenti** effettuati per importi eccedenti l'applicazione delle aliquote tabellari o le quote massime previste dalla legge;
 - › **ammortamenti** effettuati (fino al 2012) su valori rivalutati degli immobili ai sensi del D.L. 185/2008, con effetti fiscali differiti;
 - › **rettifiche di valore** operate per importi superiori ai limiti fiscalmente ammessi, come quelle per svalutazione crediti eccedenti il tetto dell'art. 106, Tuir.

Le differenze temporanee deducibili:

- Ø **accantonamenti** effettuati in misura eccedente i limiti fiscali;
- Ø **spese d'esercizio imputate a conto economico**, ma deducibili fiscalmente in esercizi successivi (manutenzioni eccedenti il 5%, spese per perizie «capital gain» deducibili in cinque esercizi, ecc.);
- Ø **spese di esercizio rilevate a conto economico** per competenza, ma deducibili «per cassa» (compensi amministratori, contributi associativi e imposte e tasse deducibili);

Le differenze temporanee deducibili:

- Ø **spese di esercizio e/o accantonamenti per oneri**, che non hanno ancora i requisiti di competenza fiscale per la deducibilità (prestazioni non ultimate o in genere oneri non ancora certi o determinabili in modo oggettivo);
- Ø **perdite su cambi non realizzate**, derivanti dall'adeguamento delle poste in valuta al cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio.
- Ø Costituisce differenza temporanea deducibile anche **l'eccedenza di interessi passivi** (art. 96, Tuir) e l'eccedenza di Ace, qualora vi siano i presupposti per la deduzione in esercizi successivi.

Le differenze temporanee deducibili:

B) *Componenti positivi di reddito* tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economico.


**Bilancio d'esercizio:
«Check List di raccordo»**



Bilancio d'esercizio
«Check List di raccordo»



Relativi mastrini



Bilancio d'esercizio «Check List di raccordo»



CONTROLLO BANCHE

- § Prospetto riconciliazione saldi bancari;
- § Controllo addebito interessi trimestrali;
- § Controllo mutui passivi e/o dettaglio finanziamenti

Bilancio d'esercizio «Check List di raccordo»



BENI IN LEASING

- § Verifica conteggio calcolo con copia contratto leasing;
- § Prospetto informativo nota integrativa di beni in leasing.

Bilancio d'esercizio

«Check List di raccordo»



CESPITI AMMORTIZZABILI

- § Schede cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la contabilità e allegata copia fatture acquisto;
- § Ammortamenti;
- § Verifica quota deducibile spese di manutenzione e riparazione;
- § Verifica quota deducibile spese di rappresentanza;
- § Rateizzazione costi pluriennali;

Bilancio d'esercizio «Check List di raccordo»



PERDITE SU CREDITI

- § Elenco perdite su crediti;
- § Accantonamento Fondo Svalutazione crediti;
- § Controllo partitario clienti con elenco e documentazione crediti di dubbia esigibilità.

Bilancio d'esercizio «Check List di raccordo»



COSTO DEL PERSONALE

- § Prospetto dei costi del personale relativi all'anno e dei ratei per retribuzioni e contributi differiti (14[^], ferie), saldo assicurazione INAIL;
- § Dettaglio TFR (accantonamento fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione acconti) e accantonamento a forme pensionistiche e QUIR;
- § Verifica delle posizioni INAIL relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi;
- § Verifica dei conguagli contributivi ENASARCO e dell'accantonamento FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti;
- § Verifica dei componenti spettanti all'organo amministrativo con riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell'eventuale quota non erogata.

Bilancio d'esercizio «Check List di raccordo»



DETTAGLIO RIMANENZE

- § Dettaglio delle rimanenze di magazzino al 31.12 e relativa valorizzazione;
- § Dettaglio dei lavori in corso al 31.12 e relativa valorizzazione;
- § Indicazione dell'esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società (fidejussioni, avalli, altre garanzie reali e personali);
- § Indicazione dell'esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero beni di terzi depositati presso la società;
- § Prospetto riconciliazione dati bilancio anni precedenti;

Bilancio d'esercizio «Check List di raccordo»



- Ø Prospetto Patrimonio netto;
- Ø Verifica versamenti in acconto Ires/Irap;
- Ø Verifica detrazione ACE;
- Ø Prospetto di variazione determinazione base imponibile Ires/Irap.